

UBS EUROPE SE

COMUNICAZIONE DEL PARTECIPANTE

EX ARTICOLO 38 CPV. 5 E 6 CSDR

1. Introduzione¹

Scopo del presente documento è illustrare i livelli di protezione associati ai vari livelli di segregazione in relazione ai titoli detenuti direttamente per i clienti aventi depositari centrali di titoli (**CSD**) nello Spazio economico europeo (**SEE**) e fornire una descrizione delle principali implicazioni giuridiche dei rispettivi livelli di segregazione offerti, comprese le informazioni sul diritto fallimentare applicabile.

Questa comunicazione è obbligatoria ai sensi dell'art. 38 cpv. 5 e 6 del Regolamento sui depositari centrali di titoli (CSDR) per i CSD con sede nel SEE.

Il presente documento non intende costituire una consulenza legale o di altra natura e non vi si deve fare affidamento come tale. Si raccomanda di rivolgersi al proprio consulente di fiducia per un parere legale sulle questioni trattate.

UBS Europe SE (la «Banca»), registrata come istituto di credito in Germania, è un Partecipante a uno o più CSD con sede nel SEE. Ai sensi dell'art. 38 cpv. 5 e 6 CSDR, un Partecipante a tali CSD offrirà ai suoi clienti almeno la scelta fra segregazione omnibus e segregazione per singolo cliente e li informerà dei costi e dei rischi associati a ciascuna opzione, comprese una descrizione delle principali implicazioni giuridiche dei rispettivi livelli di segregazione offerti e le informazioni sul diritto fallimentare applicabile.

Ai sensi del CSDR, i CSD di cui la Banca è Partecipante hanno i propri obblighi di comunicazione. Riportiamo in questo documento i link a tali comunicazioni.

2. Premessa

Nei propri libri e registri, la Banca registra la titolarità di ogni cliente rispetto ai titoli che detiene per tale cliente in un conto cliente separato. Inoltre, la Banca apre presso i CSD del SEE dei conti a proprio nome (ovvero conti detenuti a nome della Banca, ma designati come conti clienti), o a nome dei suoi intestatari, nei quali detiene i titoli dei clienti. In linea di principio, la Banca mette a disposizione dei clienti due tipi di conti presso i CSD del SEE: conti a segregazione per singolo cliente (ISA) e conti a segregazione omnibus (OSA).

Un ISA viene utilizzato per detenere i titoli di un singolo cliente e quindi i titoli del cliente sono detenuti separatamente dai titoli di altri clienti e dai titoli detenuti dalla Banca in conto proprio.

Un OSA viene utilizzato per detenere i titoli di diversi clienti su base collettiva. Tuttavia, la Banca non detiene titoli in conto proprio in OSA.

3. Principali implicazioni giuridiche dei vari livelli di segregazione Insolvenza (fallimento)

Il diritto di legittima titolarità dei clienti nei confronti dei titoli che la Banca detiene per loro direttamente presso i CSD non viene inficiato dall'insolvenza della Banca, indipendentemente dal fatto che tali titoli fossero detenuti in ISA oppure OSA.

La distribuzione dei titoli in caso di insolvenza dipende da una serie di fattori, i più importanti dei quali sono esposti di seguito.

Applicazione del diritto fallimentare tedesco

Se una banca tedesca diventa insolvente, la procedura di insolvenza si svolge in Germania ed è generalmente retta dal diritto fallimentare tedesco.

Secondo il diritto fallimentare tedesco, in caso di insolvenza i titoli detenuti dalla Banca per conto dei clienti non fanno parte del patrimonio della Banca da distribuire ai creditori qualora il cliente conservi un diritto di proprietà in rem sui titoli. Ciò non è più vero se un cliente ha venduto, trasferito o in altro modo ceduto il proprio diritto di legittima titolarità nei confronti dei titoli detenuti per lui dalla Banca (ad esempio avvalendosi di un diritto di disporre o in un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà).

¹ Il glossario in calce al presente documento fornisce la definizione di alcuni termini tecnici qui utilizzati.

Di conseguenza i clienti non sarebbero tenuti a insinuare un credito nell'insolvenza della Banca in veste di creditore generale non garantito con riferimento ai titoli su cui il cliente conserva un diritto di proprietà in rem.

Questi titoli, inoltre, sono esclusi dai processi di bail-in (v. glossario) che potrebbero venire applicati alla Banca se dovesse diventare oggetto di una procedura di risoluzione (v. glossario).

Di conseguenza, se la Banca detiene titoli in deposito per i clienti e si ritiene che questi ultimi vantino un diritto di proprietà in rem su tali titoli, saranno protetti dall'insolvenza o risoluzione della Banca. Ciò vale indipendentemente dal fatto che i titoli siano detenuti in un OSA oppure un ISA.

In più, nelle procedure di insolvenza i clienti possono vantare anche un diritto prioritario con riferimento ad alcune delle attività della Banca, in alcune situazioni in cui il cliente non detiene un diritto di proprietà su un titolo al momento della procedura di insolvenza della Banca ma ha adempiuto ai propri obblighi nei confronti della Banca previsti dalla transazione in titoli in questione. Queste situazioni possono verificarsi qualora un cliente acquisti titoli nell'ambito di una transazione in titoli ma non abbia ancora ricevuto un diritto di proprietà su di essi, oppure la Banca abbia illecitamente violato il diritto di proprietà del cliente sui titoli.

Se il cliente vanta un diritto prioritario, il credito prioritario del cliente può essere regolato separatamente prima del credito vantato dai creditori generali non garantiti. Il credito verrebbe regolato dai titoli esistenti dello stesso tipo che fanno parte del patrimonio della Banca o da crediti vantati dalla Banca per la fornitura di titoli dello stesso tipo al patrimonio della Banca. I clienti sarebbero tenuti a insinuare un credito nell'insolvenza della Banca in veste di creditore prioritario con riferimento a questi titoli.

La procedura di insolvenza può ritardare la restituzione dei titoli al cliente, tra le altre cose perché un curatore fallimentare può chiedere la riconciliazione completa di libri e registri con riferimento a tutti i conti titoli prima di svincolare i titoli da tali conti.

Natura degli interessi dei clienti

Ai sensi dei Requisiti ufficiali per l'attività di deposito, la Banca è tenuta a tutelare la posizione giuridica del cliente (diritto di proprietà in rem) sui suoi titoli depositati presso la Banca e a separare la posizione giuridica del cliente dai propri diritti. La natura specifica della posizione giuridica del cliente con riferimento a questi titoli può tuttavia variare a seconda del diritto vigente.

Se l'esistenza o il trasferimento di diritti di proprietà su strumenti finanziari o altri diritti su tali strumenti finanziari presuppone la loro annotazione in un registro, un conto o un sistema centralizzato di deposito detenuto o ubicato in uno Stato membro SEE, questi diritti sono generalmente retti dal diritto dello Stato membro SEE in cui è detenuto o ubicato il registro, il conto o il sistema centralizzato di deposito su cui sono annotati tali diritti.

I libri e i registri della Banca costituiscono prove dei diritti di proprietà in rem dei clienti sui titoli. La possibilità di fare affidamento su tale prova è particolarmente importante nelle situazioni di insolvenza. In caso di ISA od OSA, un curatore fallimentare può chiedere la riconciliazione completa di libri e registri con riferimento a tutti i conti titoli prima di svincolare i titoli da tali conti.

I Requisiti ufficiali per l'attività di deposito impongono alla Banca di conservare libri e registri corretti che le consentano di distinguere i titoli detenuti per un cliente dai titoli detenuti per qualsiasi altro cliente e dai titoli della Banca stessa. La Banca è inoltre sottoposta a revisioni periodiche del rispetto di tali norme. In relazione a un ISA, ogni cliente è beneficiario effettivo di tutti i titoli detenuti nell'ISA. In caso di OSA, poiché i titoli sono detenuti collettivamente in un singolo conto, ogni cliente è normalmente considerato beneficiario effettivo di tutti i titoli nel conto in proporzione alla propria quota di titoli. Se libri e registri vengono conservati nel rispetto delle norme vigenti, i clienti ricevono gli stessi livelli di protezione da ISA e OSA.

Sottodotazioni

Le disposizioni di legge sono volte ad assicurare che la Banca tenga a disposizione titoli che per numero e categoria corrispondono almeno ai titoli documentati come averi nei conti dei clienti. Se, nonostante questa disposizione, si verifica una sottodotazione tra il numero di titoli che la Banca ha l'obbligo di consegnare ai clienti e il numero di titoli detenuti dalla Banca per loro conto in un ISA o un OSA, è possibile che, in caso d'insolvenza della Banca, venga restituito ai clienti un numero di titoli inferiore a quello al quale hanno diritto. Il modo in cui può prodursi e viene trattata una sottodotazione può essere diverso per gli ISA e gli OSA.

Modi in cui può prodursi una sottodotazione

Una sottodotazione può prodursi per diversi motivi, ad esempio a seguito di un errore amministrativo, di movimenti infragiornalieri o d'insolvenza di una controparte, ad es. in seguito all'esercizio di diritti al riutilizzo.

Nella maggior parte dei casi, una sottodotazione è il risultato della mancata coincidenza di tempi: la Banca può effettuare l'accredito immediato dei titoli sui conti dei clienti alla data di negoziazione, mentre l'effettiva consegna può avvenire in una data successiva (la maggior parte dei mercati ha un ciclo di regolamento di 2 o 3 giorni). Di conseguenza, un cliente ricevente può liquidare i suoi titoli non appena i titoli vengono accreditati sul suo conto, indipendentemente dal fatto che la Banca li abbia effettivamente ricevuti

o no. Questo processo è noto come «regolamento di tipo contrattuale». Il regolamento di tipo contrattuale può quindi generare un divario tra il numero di titoli della Banca presso il CSD e il numero (più alto) di titoli complessivi dei clienti accreditati sui loro conti titoli. In caso di normale svolgimento del regolamento, questa differenza viene risolta alla fine del ciclo di regolamento. Il regolamento di tipo contrattuale accresce la liquidità del mercato, accelera le forniture e i regolamenti, e si basa sul fatto che il mancato regolamento di una transazione in prodotti scambiati su una borsa valori (e quindi il rischio che, di conseguenza, una banca non detenga titoli disponibili sufficienti) è un'eventualità rara. Il rischio relativo alle sottodotazioni viene ulteriormente mitigato dal fatto che, qualora si produca una sottodotazione, la banca ha l'obbligo di acquistare senza indugio titoli in misura corrispondente alla somma dei titoli disponibili meno la somma dei titoli accreditati sui conti dei clienti (cfr. di seguito).

Nel caso di un ISA, i titoli detenuti nell'ISA possono essere utilizzati solo ai fini del regolamento di transazioni effettuate dal cliente dell'ISA. In linea di principio, questa prassi può ridurre il rischio di sottodotazione, ma aumenta il rischio di mancato regolamento, il quale può comportare a sua volta costi aggiuntivi (ad es. costi di acquisto forzoso) o penali e/o ritardi nel regolamento in quanto la Banca non sarebbe in grado di regolare qualora i titoli sul conto siano insufficienti.

Trattamento delle sottodotazioni

Il trattamento delle sottodotazioni può variare a seconda che i titoli siano detenuti dalla Banca in un ISA oppure un OSA.

Nel caso di un ISA, il cliente non sarebbe esposto a una sottodotazione chiaramente attribuibile a un conto detenuto per un altro cliente (o altri clienti). Non si può escludere in situazioni eccezionali che una sottodotazione relativa a un altro conto (ISA oppure OSA) venga ripartita su base proporzionale tra tutti i clienti, inclusi quelli che non partecipano al conto in questione. Di conseguenza, la posizione di un cliente i cui titoli siano detenuti in un ISA può, in casi eccezionali, essere comunque esposta a una sottodotazione su un conto detenuto per un altro cliente (o altri clienti).

Nel caso di un OSA, una sottodotazione attribuibile all'OSA viene ripartita su base proporzionale tra tutti i clienti in relazione ai titoli detenuti nell'OSA (e potenzialmente altri clienti). Pertanto, un cliente può essere esposto a una sottodotazione anche qualora i titoli siano stati persi in circostanze prive di qualsivoglia collegamento con il cliente. Un'eventuale sottodotazione in un particolare titolo detenuto in un OSA viene ripartita tra tutti i clienti che partecipano a quel titolo nel conto. Per calcolare la quota della sottodotazione di un OSA spettante a ogni cliente, è necessario stabilire, di diritto e di fatto, le quote di ogni cliente dei titoli detenuti in tale conto in base ai libri e ai registri della banca. È probabile che questa ripartizione venga effettuata su base proporzionale tra i clienti che partecipano a quel titolo nell'OSA, anche se sarebbe possibile sostenere che in alcune circostanze una sottodotazione in un particolare titolo in un OSA dovrebbe essere attribuita a un particolare cliente o particolari clienti. La procedura di conferma del diritto di titolarità di ogni cliente può quindi rivelarsi lunga e dare luogo a ritardi nella restituzione dei titoli e ad incertezza iniziale per i singoli clienti in relazione ai propri diritti di titolarità nel contesto di un'insolvenza.

Diritti di garanzia

Diritti di garanzia in capo al CSD

Se il CSD beneficia di un diritto di garanzia (a norma di legge o di contratto, in base alle sue condizioni) nei confronti dei titoli detenuti dalla Banca presso il CSD stesso (compresi i titoli detenuti per i clienti), possono verificarsi ritardi nella restituzione dei titoli a un cliente (nonché una possibile sottodotazione) qualora la Banca non soddisfi i suoi obblighi nei confronti del CSD e la garanzia venga escussa. Ciò vale indipendentemente dal fatto che i titoli siano detenuti in un ISA oppure un OSA. Nella pratica, tuttavia, è lecito aspettarsi che, per soddisfare gli obblighi della Banca nei suoi confronti, il CSD si rivalga prima sugli eventuali titoli detenuti dalla Banca in conto proprio e solo successivamente sui titoli detenuti nei conti dei clienti. È altresì prevedibile che il CSD escuta la garanzia su base proporzionale tra tutti i conti dei clienti detenuti presso il CSD stesso.

Infine, si applicano limitazioni con riferimento alle situazioni in cui possiamo conferire un diritto di garanzia su titoli detenuti in un conto cliente.

Diritti di garanzia in capo a terzi

I diritti di garanzia su titoli dei clienti possono avere conseguenze diverse per ISA e OSA.

Qualora un cliente intenda conferire un diritto di garanzia sulla sua quota di titoli detenuti in un OSA e la garanzia venga escussa nei confronti del CSD presso il quale è detenuto il conto, possono verificarsi ritardi nella restituzione dei titoli a tutti i clienti che detengono titoli nel conto in questione, inclusi i clienti che non avevano conferito un diritto di garanzia (oltre a una possibile sottodotazione nel conto). Nella pratica, tuttavia, la Banca ritiene lecito aspettarsi che il beneficiario di un diritto di garanzia (ad es. creditore pignoratizio) sui titoli di un cliente faccia valere la propria garanzia notificando la Banca, anziché il CSD, e cerchi di escutere la garanzia nei confronti della Banca, anziché del CSD, con il quale non aveva alcuna relazione. La Banca prevede inoltre che i CSD si rifiutino di accettare crediti insinuati da qualsiasi persona diversa da noi in veste di titolare del conto.

Diritto prioritario nelle procedure di insolvenza

I clienti possono vantare un credito prioritario nella procedura di insolvenza della Banca in alcune situazioni in cui la Banca ha conferito un diritto di garanzia sui titoli detenuti in un conto cliente a un depositario (compreso un CSD) e il depositario ha fatto valere in tutto o in parte il suo diritto di garanzia. Tale diritto prioritario può insorgere solamente in un numero limitato di situazioni e generalmente presuppone che la Banca abbia conferito (i) un prestito al cliente e (ii) con l'autorizzazione del cliente, un diritto di garanzia sui titoli del cliente al depositario, in relazione a un prestito del depositario a noi. Il credito prioritario del cliente verrebbe regolato separatamente prima del credito dei creditori generali non garantiti e da un pool di attività separato che comprende:

- nei limiti in cui il depositario non ha fatto valere il suo diritto di garanzia, i titoli soggetti al diritto di garanzia che la Banca ha concesso al depositario;
- se il depositario ha fatto valere il suo diritto di garanzia, i proventi non spettanti legalmente al depositario;
- eventuali crediti vantati dalla Banca da prestiti concessi ad altri clienti coinvolti in questa procedura di regolamento separata, oltre che eventuali pagamenti effettuati per evitare che venga fatto valere un diritto di garanzia.

I clienti sono tenuti a insinuare un credito nell'insolvenza della Banca in veste di creditore prioritario con riferimento a queste attività.

Questo regolamento prioritario può avere luogo indipendentemente dal fatto che il cliente abbia un ISA oppure un OSA.

4. Partecipazione a CSD e comunicazioni dei CSD

Le norme vigenti per l'insolvenza di un CSD sono normalmente rette dalla legislazione del paese in cui il CSD ha la propria sede. Di seguito sono fornite informazioni specifiche sulle principali conseguenze giuridiche dei diversi livelli di segregazione offerti e informazioni sul diritto fallimentare a cui sono soggetti i CSD di cui la Banca è partecipante.

Se un CSD offre ai suoi partecipanti di tenere diversi tipi di conti titoli a segregazione per singolo cliente, la Banca può decidere, nel rispetto delle norme giuridiche e regolamentari vigenti a livello nazionale, di offrire ai propri clienti uno o più tipi di conti titoli a segregazione per singolo cliente offerti dal CSD. Di seguito è indicato se la Banca si avvale di questa opzione:

Clearstream Banking AG (CBF), Germania

Link: <https://www.clearstream.com/clearstream-en/strategy-and-initiatives/asset-safety/csdr-article-38-disclosure>

Monte Titoli, Italia

Link: https://www.lseg.com/sites/default/files/content/documents/2019_05_13%20E.6%20-%20Account%20Segregation%20Document%20FINAL_CLEAN.pdf

Euroclear, Lussemburgo

Link: <https://www.euroclear.com/about/en/business/Disclosuresandquestionnaires.html>

Cliccando sui link qui sopra si esce dalla presente comunicazione/dal presente sito web. Queste comunicazioni sono state fornite dai relativi CSD. La Banca non ha analizzato tali comunicazioni e siti web e non ha effettuato verifiche di due diligence su di essi. I clienti fanno affidamento sulle comunicazioni e sui siti web dei CSD a proprio rischio.

GLOSSARIO

Bail-in: procedura prevista dalla legislazione nazionale vigente a recepimento della Direttiva UE 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (BRRD) in base alla quale possono essere modificati i passivi della società nei confronti dei clienti, ad esempio mediante svalutazione o conversione in azioni.

Depositario centrale di titoli (CSD): entità che registra il diritto di legittima titolarità nei confronti dei titoli dematerializzati e opera un sistema di regolamento delle transazioni effettuate su tali titoli.

Regolamento sui depositari centrali di titoli (CSDR): Regolamento UE n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli, che disciplina le disposizioni applicabili ai CSD e ai loro partecipanti diretti. Il CSDR trova applicazione nello Spazio economico europeo (SEE) ed è in corso lo studio della sua possibile inclusione nell'Accordo SEE. Una volta completato il processo di adozione, entrerà in vigore anche nel SEE.

SEE: Spazio economico europeo.

Requisiti ufficiali per l'attività di deposito: «Amtliche Anforderungen an das Depotgeschäft – Bekanntmachung über die Anforderungen an die Ordnungsmäßigkeit des Depotgeschäfts und der Erfüllung von Wertpapierlieferungsverpflichtungen», 21 dicembre 1998, linee guida sull'attività di deposito originariamente pubblicate dall'Autorità Bancaria Federale Tedesca (BaKred) ma conservate dal BaFin.

Conti a segregazione per singolo cliente (ISA): conti utilizzati per detenere i titoli di un singolo cliente.


Conti a segregazione omnibus (OSA): conti utilizzati per detenere i titoli di diversi clienti su base collettiva.

Partecipante: entità partecipante diretta di un CSD, ovvero entità che detiene titoli in un conto presso un CSD ed è responsabile del regolamento delle transazioni in titoli effettuate in un CSD. Un partecipante diretto va distinto da un partecipante indiretto, ovvero un'entità che nomina un partecipante diretto affinché detenga titoli per lei presso un CSD.

Procedura di risoluzione: procedura per la risoluzione di banche e società d'investimento in via di fallimento prevista dalla legislazione nazionale vigente a recepimento della Direttiva UE 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (BRRD).

Rappresentazione grafica di OSA e ISA

OSA (esempio con tre clienti C1–C3)



ISA (esempio con il cliente C1)

